

FISCO

SCENARI

Fiscalità internazionale, tutti i nodi da sciogliere

Se con la web tax l'Italia ha temporaneamente risolto la questione della tassazione ai giganti della rete, è attesa a livello europeo una imposta comunitaria condivisa.

Economia digitale, transfer pricing e Direttiva DAC6 i temi al centro del dibattito nel 2020

di Federica Chiezzi



Si attesta intorno ai 708 milioni di euro su base annua il gettito atteso dalla web tax. A sostenerlo è la relazione tecnica al decreto con cui è divenuta ufficiale, il 1° gennaio scorso, la tassa ai

big della rete che ha l'obiettivo di garantire equità fiscale e concorrenza leale nel web. Il provvedimento ha visto la luce dopo due anni di stop ed è andato a modificare l'ultima legge di bilancio del Governo Gentiloni. Quest'ultima prevedeva una imposta sulle transazioni finanziarie che fissava un'aliquota al 6%, mai entrata in vigore per la mancanza di decreti attuativi.

La nuova tassa, che prevede un prelievo del 3% sui ricavi "da applicare ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro", ha acceso i riflettori su un tema, quello dell'adeguamento della normativa fiscale all'economia digitale, che, a detta degli esperti, terrà banco per tutto il 2020. E non sarà il solo.

La questione dei prezzi di trasferimento, il rischio di doppia imposizione, la nuova procedura arbitrale per le controversie fiscali saranno i temi caldi che renderanno l'anno appena iniziato molto movimentato, sia per le aziende in fase di internazionalizzazione che per i fiscalisti. Questi dovranno fare i conti con gli ultimi provvedimenti imposti dall'Unione europea per combattere l'evasione e rafforzare la collaborazione tra le autorità fiscali dei vari Paesi membri.



“ Obiettivo del legislatore è quello di contrastare pratiche di aggressive tax planning ”

**LUCA OCCHETTA,
PIROLA PENNUTO ZEI**

Per fare il punto sui risvolti della web tax e sui fronti aperti nell'ambito della fiscalità internazionale, *Le Fonti Legal* ha interpellato **Francesco Cardone** e **Massimo Petraroli**, rispettivamente director e managing partner di LED Taxand, **Massimo Di Terlizzi** e **Luca Occhetta**, co-managing partner di **Pirola Pennuto Zei**.

Web tax, una soluzione unilaterale

Come specificano Massimo Di Terlizzi e Luca Occhetta di **Pirola Pennuto Zei**, il legislatore con la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304 - supplemento ordinario n. 45) ha introdotto dal primo gennaio 2020 l'imposta sui servizi digitali (Isd), al fine di "allineare" la normativa italiana sia alle analoghe normative degli altri Stati, europei e non, sia alle indicazioni formulate dall'Ocse in materia. «In estrema sintesi, l'Isd ha cadenza annuale, si applica con aliquota del 3% ai ricavi derivanti dai servizi imponibili, ad esempio, la veicolazione mediante interfacce digitali di pubblicità mirata agli utenti, la messa a disposizione di interfacce digitali di intermediazione e messa in contatto degli utenti, conseguiti dai soggetti passivi. I requisiti dimensionali per l'assoggettamento all'imposta (ovvero imprese con ricavi complessivi superiori a 750 milioni di euro e ricavi italiani da servizi digitali superiori a 5,5 milioni di euro, a favore sia di utenti business che di utenti consumer) devono essere valutati con riferimento all'anno solare precedente a quello di riferimento. «Il principale risvolto internazionale della Isd», affermano Di Terlizzi e Occhetta «si evince proprio dalla lettura della norma, nonché dai relativi lavori parlamentari: l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è quello di contrastare pratiche di aggressive tax planning nell'economia digitale. Con la conseguenza che l'Italia potrà tassare una quota degli utili globali generati dalle imprese "digitali", anche qualora riallocati in altri Stati, ad esempio, in quello in cui è situato l'head office estero.

A detta di Francesco Cardone e Massimo

Petraroli, rispettivamente Director e managing partner di LED Taxand, «la comunità internazionale sta lavorando da diversi anni per adeguare la normativa fiscale all'economia digitale ma non si è ancora giunti ad una soluzione condivisa. La web tax, implementata da alcuni paesi quali ad esempio la Francia e l'Italia, rappresenta una soluzione unilaterale per tentare di risolvere tale problema. Proprio per il suo carattere unilaterale, la web tax potrebbe creare delle distorsioni alla concorrenza, come osservato anche dall'Unione Europea nella proposta di direttiva sulla web tax. In ogni caso, l'introduzione di tale nuova imposta potrebbe rappresentare un modo per accelerare il raggiungimento di una soluzione condivisa a livello internazionale volta a garantire che il reddito di tutti gli attori dell'economia digitale sia soggetto a un'equa imposizione».

Fiscalità internazionale, le criticità

«Negli ultimi anni», spiegano Cardone e Petraroli «il progetto Beps dell'Ocse ha promosso una significativa modifica della fiscalità internazionale, finalizzata a contrastare lo spostamento di profitti da Stati a fiscalità ordinaria verso Stati a fiscalità privilegiata. Le novità introdotte presentano, in alcuni casi, diverse criticità per le imprese tra cui ad esempio la complessità (si pensi alle nuove regole per contrastare i disallineamenti da ibridi) e l'introduzione di nuovi oneri amministrativi: si pensi al country by country reporting e all'obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere previste dalla Direttiva DAC6».



“ La web tax potrebbe creare delle distorsioni alla concorrenza ”

FRANCESCO CARDONE,
LED TAXAND

“ Le imprese con attività internazionale sono soggette a fenomeni di doppia imposizione ”

MASSIMO DI TERLIZZI,
PIROLA PENNUTO ZEI



Secondo Di Terlizzi e Occhetta una delle maggiori criticità riscontrate dalle imprese con attività internazionale, specie se parte di un gruppo internazionale, come le succursali italiane di gruppi esteri, ovvero le capogruppo italiane con succursali all'estero, è rappresentata dal fatto che non di rado tali imprese sono soggette a fenomeni di doppia imposizione, sia economica che giuridica: «Si pensi, ad esempio, alla tematica dei prezzi di trasferimento, che potrebbe generare un fenomeno di doppia imposizione: i rimedi esperibili a livello sovranazionale per eliminare, o quantomeno attenuare, la stessa non sempre offrono soluzioni efficaci, dal momento che alcuni di essi, come le procedure amichevoli, cosiddette Map, previste nei Trattati, non danno la garanzia di un risultato, mentre altri, ovvero la cosiddetta Map Arbitrale, esplicano la propria efficacia solamente in ambito Ue.

Un “aiuto” in tal senso potrebbe essere fornito dalla recente Convenzione Multilaterale Ocse - Mli che però, per quanto concerne il nostro Paese, non è ancora entrata in vigore. Altre criticità riscontrate dalle imprese nell'ambito della fiscalità internazionale sono relative alla tassazione dei dividendi percepiti da società black list, anche qualora veicolati per il tramite di società comunitarie, la determinazione dell'eventuale plusvalenza che potrebbe generarsi al momento del trasferimento inbound e outbound della residenza delle società, nonché dell'ammontare delle imposte pagate all'estero accreditabili in Italia».



“ Il progetto Beps dell’Ocse ha promosso una significativa modifica della fiscalità internazionale ”

**GUIDO PETRAROLI,
LED TAXAND**

La web tax in pillole

| | |
|-----------------------------|--|
| 1° gennaio 2020 | Entrata in vigore della web tax |
| 3% | Aliquota sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati nel corso dell'anno solare |
| 750 milioni di euro | Soglia minima complessiva dei ricavi ovunque realizzati dai soggetti passivi dell'imposta nell'anno solare precedente |
| 5,5 milioni di euro | Soglia minima dei ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio italiano dai soggetti passivi dell'imposta nell'anno solare precedente |
| 708 milioni di euro | Gettito previsto già a partire dal 2020 |
| 692 miliardi di euro | Guadagni generati nel 2018 da Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Netflix (Fonte: Osservatorio sulle piattaforme online, pubblicato dall'Agcom) |
| 64 milioni di euro | Imposte pagate in Italia nel 2018 dai colossi che operano online (Fonte: Mediobanca) |

Internazionalizzazione, l'importanza di un'analisi preventiva

«I principali problemi fiscali connessi ad un processo di internazionalizzazione del business sono generalmente causati da una non adeguata analisi preventiva degli aspetti tributari relativi ad ogni fase dell'investimento», affermano Cardone e Petraroli.

«È opportuno infatti», proseguono «valutare la variabile fiscale con riferimento sia alla fase di insediamento all'estero, considerando ad esempio se operare tramite una società controllata o una branch, sia in relazione all'holding period verificando ad esempio che le operazioni infragruppo siano in linea con il principio di libera concorrenza e analizzando la tassazione dei flussi che saranno eventualmente corrisposti quali dividendi, interessi e royalties, nonché la fase di uscita dall'investimento analizzando i profili fiscali sia in caso di asset deal che in caso di share deal, avendo riguardo anche all'impatto che la Convenzione multilaterale Mli avrà sui trattati contro le doppie imposizioni sottoscritti dall'Italia. Gli stessi temi si pongono anche in caso di riorganizzazione di un business internazionale già avviato.

Temi caldi del 2020

Molte, dunque, sono le questioni aperte su cui si confronteranno i professionisti nel 2020: «La web tax di nuova introduzione costituirà sicuramente un tema di interesse così come, a livello internazionale, la tassazione dell'economia digitale. Altri temi attuali legati ad aspetti di fiscalità internazionale sono le nuove regole per contrastare i disallineamenti da ibridi, l'obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere previste dalla Direttiva DAC6 e il recepimento della nuova procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea. A livello prettamente italiano, si segnalano anche l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231 del 2001 ad alcuni reati fiscali e le recenti modifiche apportate alla normativa penale tributaria», concludono Cardone e Petraroli.